

Regola della Confraternita di San Giacomo Maggiore in Toletto

Cap.I°

La nuova regola

In data 25 Marzo 2006 è approvato da S.E. Piergiorgio Micchiardi, Vescovo d'Acqui, lo Statuto delle Confraternite della Diocesi d'Acqui.

Si redige, pertanto, la presente regola, al fine di adattare al nuovo l'originale statuto della "Confraternita di San Giacomo Maggiore in Toletto", altrettanto approvato e sottoscritto in data Agosto 2000 da S.E. Piergiorgio Micchiardi, Vescovo D'Acqui.

Cap.II°

Norme costitutive

§ 1 Si costituisce tra i firmatari presenti e quelli che in futuro vorranno accogliere codesta regola, la Confraternita di San Giacomo Maggiore in Toletto.

§ 2 La durata della Confraternita è illimitata.

§ 3 L'erezione delle singole confraternite nella Diocesi, spetta al Vescovo Diocesano a norma dei cann. 301 e 312 § 1 del C.J.C..

§ 4 Per lo stesso diritto di erezione, la Confraternita è costituita in persona giuridica ecclesiastica, a tenore del can 313 del C.J.C.. Per ciò che concerne la personalità giuridica civile ci si attiene alle norme concordatarie.

§ 5 La Confraternita ha la sua sede nei locali della Canonica, sita in Piazza Pietro Ivaldi civico N°5 a Toletto, frazione del comune di Ponzzone, provincia di Alessandria.

§ 6 La Confraternita aderisce al "Priorato Diocesano" delle Confraternite Acquesi.

Cap. III°

Scopi e finalità della Confraternita

§ 1 La Confraternita di San Giacomo Maggiore costituita in Toletto è collegata alla Chiesa succursale di San Giacomo di Toletto, Parrocchia di Piancastagna, e si prefigge di agire e collaborare con il Parroco della Parrocchia stessa.

§ 2 Si prefigge, inoltre, le seguenti finalità:

- ❖ Promuovere la crescita e lo sviluppo della formazione cristiana dei Confratelli e Consorelle, e renderli partecipi alla liturgia ed agli atti di culto e devozione. Tale preparazione deve essere intesa non solo per le celebrazioni proprie ma anche per quelle della comunità diocesana e parrocchiale cui la Confraternita appartiene.
- ❖ Curare il decoro e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio del culto denominato Chiesa succursale di San Giacomo, affiancando il Parroco "pro tempore" anche nella gestione, conservazione ed acquisizione del patrimonio della Parrocchia, assumendo quindi i compiti del Consiglio per gli Affari Economici. A tale scopo sarà cura della Confraternita procedere all'inventario fotografico del patrimonio della parrocchia, consegnandone copia al Parroco "pro tempore" e trattenendone una presso la sede della Confraternita.
- ❖ Partecipare e animare le funzioni religiose e le processioni promosse dal Parroco e le funzioni cui essa sia stata invitata. In particolar modo la Confraternita presenza alle liturgie del Sabato Santo, del Corpus Domini, e della Festa Patronale di San Giacomo.
- ❖ Ricercare e preservare il ricordo della storia e folklore locali, anche utilizzando documenti o materiale parrocchiale.
- ❖ Organizzare attività ricreative per lo sviluppo della comunità locale anche organizzando manifestazioni in proprio di tipo culturale, sportivo o ludico.

- ❖ Promuovere la formazione umana e cristiana della gioventù Toletese, mettendo a disposizione della stessa i locali annessi alla canonica in modo da curare la formazione della gioventù, contribuendo così al superamento del disagio giovanile.
- ❖ La partecipazione ad altre iniziative culturali e ricreative.

§ 3 Tutte le Confraternite della diocesi sono sorte con finalità religiosa e caritativa, nell'esercizio delle opere di misericordia spirituale e corporale. In questo hanno assolto anche compiti che il progresso sociale attualmente attribuisce ad enti pubblici. Rimane tuttavia ampio spazio per l'esercizio di tutte le opere di carità e misericordia tra le quali sono da segnalarsi:

- ❖ L'assistenza materiale o spirituale e la visita ai Confratelli o alle Consorelle o ad altre persone, malate o meno, che ne abbiano bisogno specie non essendo in grado i familiari di provvedere.
- ❖ Il suffragio dei Confratelli e delle Consorelle defunti.
- ❖ Il volontariato in Ospedali e case di Cura, con l'inserimento, se necessario, in strutture approvate dalle leggi sanitarie.
- ❖ Il servizio di ministri straordinari della Comunione, l'insegnamento del Catechismo, o l'organizzazione di cantorie parrocchiali.
- ❖ Il contributo alle iniziative della Caritas Diocesana.

§ 4 La Confraternita ha facoltà di invitare altre Confraternite alla festa del Patrono, previo l'avviso al Parroco, ed allo stesso modo potrà partecipare ad altre ricorrenze su invito di altre Confraternite o Parrocchie siano esse organizzate dalla stessa o meno.

Cap. IV°

La Cappa

§ 1 La cappa è il segno e la manifestazione dell'appartenenza ad una Confraternita e della partecipazione alla sua azione: essa deve essere consegnata ufficialmente con l'apposito Rito di Vestizione, deve essere conservata con cura e portata con dignità da ogni Confratello e Consorella regolarmente iscritti e solo da loro e non può essere indossata da chi non è ancora iscritto, solo allo scopo di incrementare il numero di presenze "in abito". Essa è innanzi tutto uguale per tutti, eventuali differenze possono essere ammesse solo per i membri del Consiglio Maggiore.

§ 2 La cappa deve essere indossata in tutte le funzioni in cui la Confraternita è presente, sia nelle forme solenni di celebrazione che nelle manifestazioni di pietà popolare.

§ 3 La cappa è bianca, a richiamare lo spirito penitenziale dei flagellanti. Il mantello, di colore rosso, a ricordare il martirio di san Giacomo Maggiore ricorda quello portato anticamente dai religiosi, prima di essere ridotto a mozzetta. Lo scapolare, anch'esso rosso indossato da coloro che rivestono la funzione di Ministranti o di portatori del Crocifisso, simboleggia l'essere rivestiti di Cristo e sottomessi a Lui, deve quindi essere portato con la medesima dignità del mantello di ordinanza.

§ 3 La cappa ha poi un cordone di colore rosso a cingere i fianchi, con 5 nodi a ricordare le 5 Sante Piaghe del Crocifisso, come richiamo alle funi con cui fu legato il Signore. Sul lato sinistro della cappa è presente il simbolo della Confraternita, costituito da una croce di Malta che circonda un cerchio con all'interno il motto "*non nos computavimus*" ed una conchiglia, un bastone con la zucca, una spada con la croce di Gerusalemme sul pomolo ad indicare i simboli di San Giacomo ed i luoghi ove fu martirizzato.

Cap. V°

Requisiti e modalità di ammissione alla Confraternita

§ 1 Potranno essere accolti nella Confraternita tutte le persone battezzate che abbiano compiuto i 18 anni, conducano una vita conforme agli insegnamenti del Vangelo, si impegnino ad osservare le leggi civili dello stato, siano a conoscenza e rispettino gli impegni e le finalità della Confraternita, abbiano letto, accettato e compreso appieno la presente regola.

§ 2 Si potrà entrare nei doveri dei Confratelli o Consorelle sia mediante richiesta personale sia su proposta di altri Confratelli o Consorelle, verificata l'esistente volontà della persona segnalata da altri iscritti.

§ 3 Chi desidera fare parte della Confraternita indirizza al Priore, in forma scritta, la domanda di ammissione, utilizzando l'apposito modulo reperibile presso la sede o sul sito internet della Confraternita all'indirizzo elettronico

<http://www.confraternitadisangiaco.it> denominato "Domanda di Ammissione". Deve essere disponibile su richiesta la certificazione dell'avvenuto battesimo.

§ 4 L'ammissione di nuovi Confratelli o Consorelle è subordinata al parere del Priore esistendo il parere positivo del Consiglio Maggiore il quale, dopo avere accertato che la persona richiedente sia in possesso dei requisiti necessari in rapporto alla particolare natura della Confraternita, durante i sessanta (60) giorni successivi al ricevimento della domanda, si riunisce e formula il parere al Priore. Alla persona interessata può essere data comunicazione scritta dell'esito della domanda entro i novanta (90) giorni successivi al ricevimento della domanda. Trascorso tale termine, in mancanza di comunicazioni, la richiesta è da intendersi disaminata con esito negativo.

§ 5 La persona che abbia ricevuto, a seguito della domanda di ammissione, esito positivo, sarà ammessa al periodo di formazione sotto la guida del Maestro dei Novizi, ed in assenza di tale carica, sotto la guida di un Confratello o Consorella designato dal Consiglio Maggiore.

§ 6 Tale periodo, della durata di novanta (90) giorni dovrà servire all'aspirante membro per valutare, approfondire, e meglio comprendere se condividere, o meno, le finalità della Confraternita, durante tale periodo esso assumerà il titolo di "novizio"

§ 7 Trascorso il periodo di prova, qualora il candidato confermi la propria volontà di fare parte della Confraternita, spetta al Priore confermarne la nomina, esistendo il parere positivo del Maestro dei Novizi.

§ 8 Durante tale periodo l'aspirante Confratello o Consorella potrà indossare soltanto la cappa bianca analogamente agli "aggregati".

§ 9 I minorenni, con il consenso dei genitori, possono partecipare ad alcune attività associative della Confraternita, in tale caso, essi assumono il titolo temporaneo di aggregati, indossando la sola cappa, senza cordone né mantello né scapolare, e di loro si prende cura particolare il Priore unitamente al maestro dei novizi.

§ 10 Confermata la nomina, si procederà alla cerimonia della vestizione del Confratello o della Consorella con la consegna del mantello e del cordone della Confraternita.

Cap. VI°

Dei doveri dei Confratelli e delle Consorelle

§ 1 Chi entra a far parte di una Confraternita viene designato con l'appellativo di Confratello o Consorella.

§ 2 Chi si dispone ad entrare a far parte della Confraternita deve proporsi di perseverare nell'osservanza di quanto insegnato dalla Chiesa Cattolica, adottare ed osservare la presente regola, e tutte le decisioni prese dagli organi di governo della Confraternita.

§ 3 Tutti i Confratelli o Consorelle che verranno chiamati a ricoprire uffici di qualsiasi genere presso la Confraternita, s'impegheranno a adempiere le incombenze ricevute con la massima diligenza e puntualità.

§ 4 Tutti i membri della Confraternita sono chiamati a partecipare alle pratiche di pietà, alle manifestazioni religiose e ad ogni altra manifestazione di fede promosse, o cui partecipi la Confraternita nel modo più assiduo possibile.

§ 5 I Confratelli e le Consorelle sono tenuti a mantenere, soprattutto in occasione della partecipazione alle funzioni religiose, un comportamento serio ed esemplare.

§ 6 Tutti i Confratelli, compresi i portatori delle Immagini sacre, sono tenuti a partecipare agli atti liturgici che precedono o seguono la processione.

§ 7 I Confratelli e le Consorelle sono tenuti a presenziare in caso di esequie o Messe in memoria di Confratelli o Consorelle, nel modo più assiduo possibile.,

§ 8 Tutti i Confratelli e le Consorelle sono tenuti ad operare per il bene della confraternita per quanto è possibile.

§ 9 I Confratelli e le Consorelle sono tenuti a versare annualmente la quota stabilita. Il Consiglio Maggiore potrà esonerarne alcuni membri, la cui particolare situazione lo richieda.

Cap.VII°

Dei diritti dei Confratelli e delle Consorelle

§ 1 L'iscritto, dal giorno della Sua vestizione, partecipa a tutti i benefici spirituali e temporali e gode di tutti i diritti dei Confratelli e delle Consorelle. (cfr. Can. 306)

§ 2 I Confratelli e le Consorelle possono partecipare alle manifestazioni della Confraternita, promuovere ed organizzare eventi concernenti al presente statuto, esistendo il parere positivo del Consiglio Maggiore.

§ 3 I Confratelli e le Consorelle possono partecipare alle riunioni del capitolo con diritto di parola e, se in regola con il rinnovo annuale dell'adesione, esercitare il diritto di voto ed essere eletti alle cariche statutarie.

§ 4 I Confratelli e le Consorelle hanno il diritti di portare la veste della Confraternita.

§ 5 Qualora un membro, non fosse più in grado per età o per altre ragionevoli cause, di partecipare attivamente alla vita della Confraternita e di adempierne i doveri, potrà, previa delibera del Consiglio Maggiore, essere nominato "Confratello Emerito" o "Consorella Emerita" e continuare a godere di voce attiva e dei suoi diritti.

§ 6 Spettano al Consiglio Maggiore anche le attribuzioni dei titoli di "Confratello Onorario" o "Consorella Onoraria" a persone che abitualmente non possono adempiere ai doveri della Confraternita, ma che hanno con essa particolare legame o benemerenze. Essi non hanno voce né attiva né passiva.

§ 7 E' fatto diritto di ogni Confratello o Consorella chiedere colloquio al Priore, o al Consiglio Maggiore, per inoltrare idee e proposte utili per la vita della Confraternita.

Cap.VIII°

Dimissioni ed allontanamento

§ 1 Il membro della Confraternita che, per seri motivi, intenda lasciare la stessa, deve comunicare la propria decisione al Priore, presentando lettera scritta di dimissioni.

§ 2 L'iscritto che non si attiene alle norme statutarie deve essere invitato dal Priore a rivedere la propria posizione. In caso tali comportamenti perdurassero, dopo la prevista ammonizione (cfr. cann 308 e 316 §2), il membro della Confraternita deve essere dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio Maggiore.

§ 3 Quando colui che ha perso la condizione di iscritto chieda di essere riammesso, spetta al Consiglio Maggiore:

- ❖ esaminare se sono cessate le cause che hanno provocato l'allontanamento

- ❖ decidere in merito all'accoglimento della richiesta.

§ 4 Il Consiglio Maggiore ha facoltà di considerare "ipso facto" non più facente parte della Confraternita, colui che per due anni rifiuta qualsiasi collaborazione con la stessa.

Cap.IX °

Il Capitolo

§ 1 Con il termine "Capitolo" si individua la riunione di tutti i Confratelli e Consorelle che siano in regola con le disposizioni di associazione della Confraternita.

§ 2 E' fatto obbligo al Consiglio Maggiore di convocare il Capitolo almeno una volta all'anno al fine di illustrare a tutti i membri l'operato della Confraternita durante l'anno passato e altresì prendere le decisioni competenti al capitolo sull'operato dell'anno successivo.

§ 3 Il Capitolo può essere convocato dal Priore, dal Consiglio Maggiore o su richiesta di almeno un terzo (1/3) degli iscritti per discutere quegli argomenti la cui urgenza, importanza e gravità siano di tale rilevanza da renderli necessari.

§ 4 E' fatto obbligo al Consiglio Maggiore di convocare il Capitolo per trattare la vendita di qualsiasi parte del patrimonio immobiliare della Confraternita.

§ 5 Il Capitolo avrà luogo nei locali della sede oppure anche in altro locale qualora la canonica non fosse disponibile per cause di forza maggiore. La sua convocazione dovrà essere resa nota ai Confratelli e alle Consorelle in uno dei seguenti modi:

- ❖ Mediante affissione di avviso alla porta della sede per la durata di dieci (10) giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.
- ❖ Mediante avviso verbale o scritto anche a mezzo telematico ai singoli membri.

§ 6 Le espressioni della volontà del Capitolo si manifesteranno mediante voto palese con maggioranza di due terzi dei partecipanti alla Congregazione, eccezione fatta per l'elezione dei componenti del Consiglio Maggiore, i quali verranno eletti a maggioranza di preferenze e con voto segreto.

§ 7 Il Capitolo è presieduto dal Priore. In assenza del Priore esso verrà presieduta dal Vice-Priore ed in assenza di esso, da uno qualsiasi dei componenti il Consiglio Maggiore. In assenza della maggioranza del Consiglio Maggiore la Congregazione non potrà avere luogo e sarà rimandata ad altra data da determinarsi di comune accordo dei presenti.

§ 8 Qualora il Capitolo dovesse radunarsi per eleggere il Consiglio Maggiore per vacanza di tutte le cariche, sarà facoltà del decano (per anzianità di iscrizione) convocare e presiedere il Capitolo entro trenta (30) giorni dalle dimissioni del Consiglio Maggiore.

§ 9 Del capitolo dovrà essere redatto apposito verbale da parte del Cancelliere.

Cap. X°

Il Consiglio Maggiore

§ 1 Al Consiglio Maggiore sono demandati il governo, la trattazione e l'assoluzione di tutto quanto si riferisca alla vita ed al funzionamento della Confraternita in modo ordinario o straordinario.

§ 2 Al Consiglio Maggiore spettano le decisioni in merito ai seguenti argomenti:

- ❖ Attribuzione delle cariche ai componenti del Consiglio e non
- ❖ Prestare attenzione al piano pastorale diocesano ed alle indicazioni del Priorato
- ❖ Deliberare in merito all'aggregazione di nuovi Confratelli nello spirito delle finalità di accoglienza e solidarietà proprie della Confraternita
- ❖ Decidere quali inviti accettare ed a quali celebrazioni la Confraternita dovrà partecipare
- ❖ Decidere le linee guida dell'associazione nel corso del tempo

- ❖ Approvare il bilancio redatto dal tesoriere
- ❖ Autorizzare spese e pagamenti;
- ❖ Autorizzare acquisti di materiali e di quant'altro sia necessario al funzionamento della sede della Confraternita;
- ❖ Ordinare lavori di restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria agli immobili, alle strutture della Canonica o al patrimonio mobiliare ed immobiliare della Confraternita
- ❖ Accettazione di lasciti ed eredità
- ❖ Stipulare contratti di affitto o locazioni di immobili;
- ❖ Autorizzare spese ordinarie e straordinarie necessarie al funzionamento della Confraternita;
- ❖ Disamina di ogni proposta presentata dai componenti il Consiglio Maggiore o da ciascun Confratello o Consorella
- ❖ Allontanamento dei Confratelli o Consorelle che abbiano reso danno alla Confraternita (voto segreto con maggioranza semplice);
- ❖ Esclusione dalla carica di Consigliere Maggiore (decisione all'unanimità);
- ❖ Esclusione dell'incarico ricoperto nella Confraternita (voto segreto con maggioranza semplice);
- ❖ Attribuzioni di cariche ed incarichi interni, necessari all'espletamento delle attività ordinarie e straordinarie della Confraternita.
- ❖ Ogni altra questione per la quale si reputi necessario assumere una decisione Consiliare.

§ 3 I componenti del Consiglio Maggiore sono determinati in un numero di 6 (sei) tra i quali verranno elette le seguenti cariche indispensabili al suo funzionamento :
il Priore, Il Vice-Priore, il Tesoriere, ed il Cancelliere.

§ Fa parte del Consiglio Maggiore il Parroco "pro tempore" della Parrocchia di Piancastagna Don Franco Ottonello. I restanti cinque (5) membri dovranno essere eletti tra i componenti del Capitolo, accertatene la disponibilità ad essere eletti ed i requisiti di attaccamento alla Confraternita.

§ 5 In caso di votazione si procederà come segue: il Priore presenterà il rendiconto morale e finanziario sui 3 anni trascorsi; l'assemblea, per alzata di mano, su proposta del membro più anziano (per appartenenza) designerà due (2) scrutatori e il Segretario del seggio che verificherà le disponibilità dei presenti ad essere eletti.

§ 6 Ciascun membro avente diritto al voto verrà dotato di una scheda e sopra essa dovrà scrivere in stampatello i nomi e cognomi dei membri (sino a cinque (5)) che intende eleggere [o, in caso di nomi pre-stampati apporre a fianco degli stessi una croce] e depositerà la sua scheda nell'urna, dopo che il Segretario di seggio avrà preso nota del nome del votante.

§ 7 Non è ammesso il voto per delega o per procura, il voto è segreto e non è ammesso per acclamazione.

§ 8 Il Segretario di seggio procederà quindi al computo dei votanti e si procederà all'apertura dell'urna ed allo spoglio delle schede alla presenza del capitolo soltanto se i partecipanti a quest'ultimo computeranno pari, o in maggior numero, della metà dei Confratelli aventi voce attiva. Nel caso che la votazione sia numericamente invalida, il Cancelliere consegnerà l'urna al Priore ed il suo contenuto verrà distrutto.

§ 9 A parità di preferenze preverranno nell'ordine l'anzianità di appartenenza alla Confraternita, poi la maggiore età anagrafica ed in caso di uguale età farà la differenza il voto del Priore.

§ 10 Il Consiglio Maggiore dura in carica tre (3) anni trascorsi i quali dovrà essere rinnovato; tutti i membri del Consiglio Maggiore potranno eventualmente essere rieletti e riconfermati nelle loro cariche.

§ 11 Il Consiglio Maggiore dovrà essere riunito almeno due (2) volte l'anno. Le riunioni verranno convocate mediante avviso personale scritto, anche per mezzo telematico inviato o fatto pervenire ai componenti del Consiglio Maggiore da parte del Cancelliere o dal Priore almeno sette (7) giorni prima: tale termine potrà essere non considerato necessario solo dalla maggioranza del Consiglio Maggiore qualora ve ne sia fondato ed accertato motivo. Le riunioni avranno validità qualora il numero totale dei partecipanti non sia inferiore a quattro (4) Consiglieri.

§ 12 Alle riunioni potranno partecipare, di norma, esclusivamente i componenti del Consiglio Maggiore. Altre persone potranno presenziare, su espresso invito del Priore o del Consiglio Maggiore stesso.

§ 13 Le deliberazioni del Consiglio Maggiore verranno prese, di norma, mediante votazione palese. La maggioranza necessaria per rendere efficace una votazione sarà sempre metà più uno dei partecipanti. In caso di parità della votazione, il voto del Priore ha valore doppio.

§ 14 Dell'esito delle riunioni il Cancelliere dovrà redigere apposito verbale che dovrà essere letto e approvato all'inizio della seduta successiva, e dovrà recare ai fini della validità le firme del Priore e del Cancelliere.

§ 15 Il consiglio decade qualora il numero dei suoi membri si riduca a meno di 4 (quattro) componenti. In questo caso sarà cura del Priore o del Vice Priore e procedere alle elezioni delle cariche vacanti entro sessanta (60) giorni.

§ 16 Durante codesto arco temporale, tutti i poteri del decaduto consiglio passeranno al Priore, ed in caso di rinuncia o mancanza al Vice Priore e qualora anche quest'ultima ipotesi non sia praticabile, al Cancelliere.

§ 17 Tutti i componenti del Consiglio Maggiore, devono astenersi durante l'esercizio delle loro funzioni, dall'esprimere o palesare qualsiasi sorta di riferimento alle loro convinzioni ed idee politiche. Chi contravviene a questa regola è immediatamente privato della carica ed espulso dalla Confraternita.

§ 18 I Consiglieri, durante la seduta, possono proporre argomenti di discussione, esprimere il loro parere e discutere sugli argomenti posti alla loro attenzione. In ogni caso dovranno uniformarsi alle decisioni adottate dal Consiglio Maggiore ed agli esiti delle votazioni dello stesso.

§ 19 L'assenza alle riunioni del Consiglio Maggiore per più di tre (3) volte consecutive senza valida giustificazione, comporta la perdita della carica.

§ 20 I Consiglieri che con il loro comportamento arrechino danno alla Confraternita, ai suoi interessi spirituali e temporali o alla sua immagine, saranno privati della carica ed espulsi dalla Confraternita.

§ 21 Nessun Consigliere può esprimere opinioni o trattare argomenti od affari in nome e per conto della Confraternita senza avere ricevuto l'autorizzazione del Consiglio Maggiore, riunito in assemblea.

Cap XI°

Il Priore

§ 1 Il Priore rappresenta legalmente la Confraternita nei suoi rapporti con gli altri Enti pubblici e verso i privati.

§ 2 Il Priore, dopo essere stato nominato ed avere accettato la carica deve, entro quindici (15) giorni, richiederne al Vescovo la conferma (cfr. can. 317 §1 del C.J.C) e, qualora la confraternita goda della Personalità Giuridica, depositare la nomina di rappresentante legale in prefettura.

§ 3 La carica di Priore è la più rappresentativa ed importante, la sua figura deve essere d'esempio per tutti i componenti della confraternita: a lui ogni Confratello o Consorella, possono rivolgersi in caso di bisogno, per riferire o proporre iniziative utili concernenti

questioni riguardanti la Confraternita. Sarà cura del Priore decidere, informare e convocare riunioni del Consiglio Maggiore riguardo a fatti inerenti alla Confraternita che siano portati a sua conoscenza da Confratelli e Consorelle o da enti e persone esterne.

§ 4 Il Priore deve procurare di informarsi su ogni circostanza, sia nell'ambito delle cose temporali che spirituali al fine di meglio indirizzare la Confraternita secondo le norme e le regole alle quali la stessa deve sottostare.

§ 5 Per tutte le questioni non disaminate dal Consiglio maggiore, qualora vi sia dubbio sul comportamento da tenere, ci si atterrà alle disposizioni del Priore.

§ 6 Sono doveri del Priore:

- ❖ Presiedere tutte le riunioni a cui egli partecipa.
- ❖ Amministrare il patrimonio materiale e spirituale della Confraternita
- ❖ Accertarsi che ogni membro partecipi alla vita della Confraternita nel modo più sereno ed assiduo possibile.
- ❖ Conservare ed essere responsabile della chiave della Chiesa o della Canonica.

§ 7 Il Priore può essere dispensato o rimosso "ipso facto" dal suo ufficio solamente dal Consiglio Maggiore, qualora emergano gravi e provate circostanze per le quali la sua permanenza nella carica sia di danno agli interessi spirituali o temporali della Confraternita.

§ 8 L'elezione del Priore avviene mediante votazione segreta e personale, mai per acclamazione. Possono candidarsi alla carica di Priore solamente i componenti del Consiglio Maggiore.

§ 9 Perché la votazione del Priore abbia validità, occorre che siano presenti e votanti almeno i due terzi del Consiglio Maggiore. La votazione sarà ripetuta seduta stante sino a valida elezione del Priore.

§ 10 Durante i periodi di carica vacante, la carica di Priore sarà ricoperta dal Vice-Priore, ed in mancanza di questo, da un membro designato dal Consiglio Maggiore per un periodo di mesi due (2) al massimo, entro tale periodo il Consiglio Maggiore dovrà eleggere il nuovo Priore.

§ 11 In caso di dimissione volontarie del Priore il Consiglio Maggiore si dovrà riunire entro quindici (15) giorni sotto la presidenza del Vice-Priore ed in mancanza di questo, del Cancelliere oppure di un membro designato dal Consiglio Maggiore, per decidere se accettare o meno le dimissioni del Priore. In caso di accettazione delle dimissioni, la seduta per l'elezione del nuovo Priore dovrà essere indetta entro trenta (30) giorni. Simile procedura avverrà in caso di dimissioni dalle cariche di Vice-Priore, del Cancelliere e del Tesoriere.

§ 12 Al termine del proprio mandato Quadriennale il Priore invia al Priorato la relazione circa l'attività svolta dalla Confraternita.

Cap XII°

Il Vice-Priore

§ 1 Il Vice-Priore è la più rappresentativa carica dopo quella del Priore, il suo compito è quello di sostituire il Priore in tutti i suoi incarichi, oltre a quelli elencati all'ufficio del Priore nel presente statuto, qualora quest'ultimo non possa essere presente o sia dimissionario o la sua posizione vacante.

§ 2 Il Vice-Priore può essere dispensato o rimosso "ipso facto" dal suo ufficio solamente dal Consiglio Maggiore, qualora emergano gravi e provate circostanze per le quali la sua permanenza nella carica sia di danno agli interessi spirituali o temporali della Confraternita.

§ 2 Il Vice Priore viene eletto con le stesse modalità previste per l'elezione del Priore. Possono essere eletti alla carica di Vice Priore anche due componenti del Consiglio Maggiore.

In caso di dimissioni del Priore, il Vice Priore deve presiedere le riunioni del Consiglio maggiore e del capitolo con tutti i poteri e le responsabilità dell'ufficio del Priore.

§ 3 In caso di dimissioni del Vice Priore, il Priore o in sua assenza o mancanza, il Consiglio Maggiore, deve procedere alla elezione del nuovo Vice Priore entro trenta (30) giorni dalla data delle dimissioni o dal momento di abbandono della carica da parte del precedente.

Cap XIII°

Il Cancelliere

§ 1 La carica di Cancelliere deve essere affidata ad un componente del Consiglio Maggiore che dimostri particolare attitudine a tale incarico.

§ 2 Il Cancelliere può essere dispensato o rimosso "ipso facto" dal suo ufficio solamente dal Consiglio Maggiore, qualora emergano gravi e provate circostanze per le quali la sua permanenza nella carica sia di danno agli interessi spirituali o temporali della Confraternita.

§ 3 Il Cancelliere è tenuto ad essere presente per quanto possibile a tutte le riunioni del Consiglio Maggiore, prendere nota delle deliberazioni, del risultato delle votazioni di ogni assemblea ed altresì di ogni circostanza degna di nota e di quant'altro riguardi la vita della Confraternita. Di tutto questo deve tenere nota in apposita raccolta di Verbali, che dovrà redigere con tutta l'attenzione e la cura possibili.

§ 4 I verbali dovranno essere redatti e firmati sia dal Cancelliere che dal Consiglio Maggiore, e depositati in luogo noto allo stesso.

§ 5 Il Cancelliere si occuperà della corrispondenza normale della confraternita, riservando al Priore la corrispondenza particolare o di specifico interesse ed importanza o che richieda espressa decisione del Priore o del Consiglio Maggiore.

§ 6 Deve redigere, conservare e compilare nel modo più assiduo possibile il libro degli iscritti, e mostrarlo ogni qualvolta il Priore od il Consiglio Maggiore lo reputino necessario.

§ 7 Deve preparare, curare, compilare e distribuire gli avvisi per le riunioni e personali dei membri.

§ 8 E' compito del Cancelliere, dietro disposizione del Priore, convocare le assemblee del Consiglio Maggiore mediante avviso personale anche a mezzo telematico da inviarsi almeno sette (7) giorni prima ai coloro che ne fanno parte, fatta eccezione per eventi al di fuori dell'ordinario e non prevedibili.(vedesi §11 Consiglio Maggiore).E'altresì compito del Cancelliere convocare l'assemblea del Capitolo mediante affissione di avviso alla porta della sede per la durata di dieci (10) giorni precedenti oppure avviso verbale o scritto, anche a mezzo telematico, ai singoli membri.

§ 9 Del Cancelliere è anche il compito di redigere relazioni, note informative e memorie su quanto di significativo accade nell'ambito della Confraternita. Tali documenti saranno conservati nell'archivio della Confraternita.

§ 10 Il Cancelliere deve inoltre conservare l'inventario dei beni mobili ed immobili della Confraternita con relativa documentazione fotografica.

§ 11 Ogni corrispondenza sarà trattenuta dal Cancelliere per il tempo necessario alla sua trattazione dopodiché sarà passata agli atti d'archivio.

§ 12 Compito del Cancelliere, sarà anche di ricordare agli interessati a tempo debito, l'esatta esecuzione degli incarichi eventualmente ricevuti.

§ 13 In Assenza del Cancelliere, durante le riunione del Consiglio Maggiore il Cancellierato sarà assunto dal Priore, il quale, non appena possibile, consegnerà al Cancelliere quanto svolto in sua assenza e necessario alla stesura dei Verbali.

§ 14 Il Cancelliere dovrà essere custode gelosissimo degli affari e degli atti della Confraternita, di cui non dovrà fare parola con nessuno a meno di ordine del Priore e con il consenso del Consiglio Maggiore.

Cap XIV°

Il Tesoriere

§ 1 Il Tesoriere è incaricato di effettuare tutti i movimenti di denaro della Confraternita tenendone nota debita su apposito registro di cassa, ed è tenuto a mostrare al Priore o a qualsiasi componente il consiglio Maggiore detto registro, che deve essere tenuto sempre aggiornato.

§ 2 Il Tesoriere deve essere scelto tra i Consiglieri che abbiano idoneità ai movimenti di denaro, al fine di poter riporre in lui la massima fiducia.

§ 3 Il Tesoriere non potrà procedere ad alcun prelievo o ad alcun pagamento o movimento di denaro, senza aver ottenuto l'approvazione scritta anche a mezzo telematico, del Priore, o del Consiglio Maggiore.

§ 4 Sono fatti salvi i pagamenti periodici ed obbligati (tasse, imposte ecc..) di cui peraltro ogni membro del Consiglio Maggiore deve essere posto a conoscenza, le piccole ed impreviste spese necessarie al mantenimento ed alla manutenzione della sede della Confraternita; spese a cui il Tesoriere potrà procedere dopo aver avuto l'autorizzazione scritta anche a mezzo telematico, del Consiglio Maggiore che se ne assumerà piena responsabilità. Di queste spese è fatto obbligo al Tesoriere di tenerne nota su apposito libro. Per le spese di emergenza il Tesoriere può accedere ai fondi della Confraternita con analoga procedura.

§ 5 Nessun altro membro della Confraternita, anche in caso di necessità, ed a prescindere dalla carica ricoperta, potrà maneggiare denaro, trattenere presso di sé cose, denaro o proventi di attività destinati alla Confraternita, o sostituirsi o al Tesoriere se non in possesso di delega scritta ed approvata dal Consiglio Maggiore.

§ 6 In caso di ritardo o di mancata effettuazione di pagamenti da parte di terzi o di componenti la Confraternita di somme dovute alla medesima, il Tesoriere dovrà darne sollecita informazione al Priore.

§ 7 Il Tesoriere dovrà sottoporre al Consiglio Maggiore la relazione annuale delle spese ordinarie e straordinarie e di emergenza, nonché la relazione delle entrate e delle uscite ogni qualvolta il Priore od il Consiglio maggiore lo reputino necessario.

§ 8 Entro il 31 Marzo di ogni anno il Tesoriere dovrà far pervenire al Vescovo o all'Ufficio dell'Economo Diocesano il bilancio annuale tramite il Parroco, il Priore o il Vice Priore.

§ 9 Il Tesoriere potrà essere dispensato o rimosso "ipso facto" dal suo ufficio solamente dal Consiglio Maggiore, qualora emergano gravi e provate circostanze per le quali la sua permanenza nella carica sia di danno agli interessi spirituali o temporali della Confraternita; potranno inoltre essere intraprese contro di esso tutte le azioni amministrative e penali previste dalla legge, ai fini della tutela degli interessi e dell'immagine della Confraternita stessa.

Cap.XV°

L'assistente Ecclesiastico

§ 1 L'assistente ecclesiastico della Confraternita è di norma il parroco. Qualora vi fossero particolari motivi è facoltà dell'Ordinario Diocesano, una volta ascoltati i rappresentanti della Confraternita, nominare un sacerdote diverso dal parroco in qualità di assistente ecclesiastico.

§ 2 L'assistente ecclesiastico, in accordo con il priore, ed il maestro dei novizi, cura la vita spirituale della confraternita.

§ 3 Esprime il parere sulle iniziative di culto, di catechesi, e di carità inerenti alla vita della confraternita stessa.

§ 4 E' facoltà dell'assistente ecclesiastico partecipare alle riunioni del capitolo senza diritto di voto e con libertà di formulare il proprio parere sugli argomenti discussi.

Cap.XVI°

Il Maestro dei Novizi

§ 1 Il Maestro dei novizi è nominato dal Consiglio Maggiore ed è il primo collaboratore dell'assistente ecclesiastico e del Priore nella formazione religiosa e liturgica dei Confratelli. Deve eccellere per le sue virtù umane, per la fedeltà ai doveri e per l'amore alla Confraternita.

Sono compiti del Maestro dei novizi:

- ❖ Esortare i Confratelli e le Consorelle alla preghiera personale e comunitaria, ad una vita spirituale intensa, mediante la frequente partecipazione ai sacramenti dell'Eucaristia e della Riconciliazione, specialmente nei giorni festivi;
- ❖ Esortare i Confratelli e le Consorelle a non disertare gli incontri formativi per tutto il periodo del noviziato.
- ❖ Incrementare la devozione verso il Santo Titolare.
- ❖ Curare l'ordine e la disciplina durante le celebrazioni liturgiche

§ 3 Al termine del periodo di aggregazione del novizio, il Maestro farà conoscere al Priore ed al Consiglio Maggiore il suo parere, esprimendo secondo coscienza il nulla osta o il veto per la professione di ciascuno.

Cap.XVII°

Maggioranza richiesta per gli atti collegiali e di straordinaria amministrazione.

§ 1 Per ciò che riguarda l'espressione della volontà degli atti collegiali del Consiglio Maggiore o del Capitolo e, fatta eccezione per le elezioni, ha forza di diritto ciò che, presente la maggior parte dei membri che debbono essere convocati, è piaciuto alla maggioranza di coloro che sono presenti.

§ 2 Qualora dopo due (2) scrutini i suffragi avessero esito uguale il Priore potrà dirimere la parità con un suo voto. (cfr. can.119 n° 2 del C.J.C)

§ 3 Per gli atti di straordinaria amministrazione si richiede almeno la presenza dei due terzi (2/3) degli iscritti aventi diritto al voto.

§ 4 Si intendono atti di straordinaria amministrazione quegli interventi o atti relativo a beni mobili ed immobili che rivestono carattere di beni artistici, storici o culturali, indipendentemente dalla somma impiegata.

Cap.XVIII°

Beni temporali

§ 1 La Confraternita amministra i propri beni (Cfr. can. 1257 §2 del C.J.C.) avvalendosi del Consiglio Maggiore che ha la funzione di Consiglio per gli Affari Economici previsto dal can 1280, fatti salvi i diritti dell'Assemblea circa l'informazione sull'amministrazione.

§ 2 L'amministrazione dei beni della Confraternita è soggetta alla vigilanza dell'Ordinario Diocesano a norma del cann. 1276 e 1278 del C.J. C. ed i suoi beni sono di natura ecclesiastica e sono retti dai canoni del C.J.C e dalle leggi generali.

§ 3 La Confraternita in possesso della personalità civile, è proprietaria dei beni mobili ed immobili ad essa intestati a norma del diritto (cann. 1255,1256,1257 §2 del C.J.C.)E' soggetto capace di acquistare, vendere, possedere, amministrare, alienare ed ereditare beni mobili ed immobili, attenendosi alle norme del diritto canonico vigente e secondo i fini che le sono propri.

§ 4 Qualora oggetti d'arte della Confraternita siano richiesti per la partecipazione a mostre od esposizioni di arte religiosa, la partecipazione dovrà essere decisa dal Consiglio Maggiore, con l'autorizzazione della Commissione Diocesana Arte Sacra e della competente Soprintendenza dei Beni Storici ed Artistici del Piemonte che deciderà anche in merito alla modalità di partecipazione stessa, con particolare riguardo alle questioni inerenti la sicurezza degli oggetti.

§ 4 La Confraternita è tenuta ad ottenere copertura assicurativa per le manifestazioni organizzate da quest'ultima.

§ 5 In caso di cessazione, estinzione o di soppressione della Confraternita sarà facoltà dell'Ordinario Diocesano uniformarsi agli eventuali suggerimenti della Confraternita per quanto concerne eventuali beni mobili ed immobili in possesso della Confraternita al momento della cessazione, soppressione o estinzione

§ 6 Si raccomanda una scrupolosa attenzione alla conservazione del patrimonio artistico della Confraternita e della chiesa succursale di San Giacomo in Toletto ed all'alienazione degli ex voto o degli oggetti di valore artistico e storico.

Cap.XIX°

Disposizioni Finali

§ 1 Tutti i Confratelli e le Consorelle sono tenuti alla scrupolosa osservanza di quanto contenuto nella presente regola, di cui devono prendere opportuna conoscenza.

§ 2 Copia della presente regola dovrà obbligatoriamente essere affissa e conservata nella sede della Confraternita, in modo da potere essere consultata liberamente, ed in ogni momento, da qualunque membro della medesima associazione. Dovrà altresì essere consultabile e reperibile in via telematica presso il sito internet della Confraternita reperibile all'indirizzo elettronico www.confraternitadisangiaco.it

§ 3 Eventuali modifiche, aggiunte, sostituzioni alla presente regola potranno essere apportate previa autorizzazione, a maggioranza del Consiglio Maggiore. L'approvazione di nuovi statuti dovrà essere effettuata dal Consiglio Maggiore, con votazione all'unanimità, e firma di tutti i componenti il Consiglio Maggiore su ogni pagina della stesura originale.

Toletto, 16 Aprile 2006
Santa Pasqua

Il Priore - *Luca Sarpero*

Il Vice Priore - *Marco Ivaldi*

Il Vice Priore - *Enrico Ivaldi*

Il Segretario- *Francesco Bossi*

Il Tesoriere - *Roberto Boraso*

Il Parroco- *Don Franco Ottonello*



Piazza Pietro Ivaldi n. 6
16010 Toletto di Ponzone (AL)
Codice Fiscale 90016620062



PIER GIORGIO MICCHIARDI
Vescovo di Acqui

Prot. n. 43..08.V

Visti i canoni 304 e 314 del Codice di Diritto Canonico

Visto il testo dello statuto presentato dalla Confraternita "San Giacomo Maggiore" di Toletto;

Considerato che esso è conforme alla bozza di Statuto generale per le Confraternite della Diocesi di Acqui;

Con il presente Decreto

APPROVO

lo Statuto dalla Confraternita "San Giacomo Maggiore di Toletto.

Acqui Terme, 4 luglio 2008
Memoria del B. Pier Giorgio Frassati



+ *Pier Giorgi Micchiardi*
✠ Pier Giorgio Micchiardi
Vescovo

Can. Aldo Colla
Cancelliere vescovile

Aldo Colla